

89/17 CP

87

**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino La Malfa           Presidente  
Dott.ssa Lucia Odello           Giudice relatore  
Dott. Adolfo Ceccarini           Giudice

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

VISTO

il ricorso con cui la

. con socio unico ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ;

visto il provvedimento del 26-27/9/17 con il quale è stato assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario, termine poi prorogato di ulteriori giorni 60;

letto il piano, la proposta, la relazione attestativa e la documentazione allegata ;

letto il parere del P.M. ;

visto il provvedimento emesso in data 21 marzo 2018 con il quale si convocava a chiarimenti il legale rappresentante della società per integrazioni e chiarimenti sui profili di rilevata inammissibilità della proposta, provvedimento qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;

lette l'integrazione al piano, alla proposta, alla relazione attestativa ed i documenti allegati, depositati all'esito della disposta convocazione ;

letto il parere favorevole reso dall'ufficio del Pubblico Ministero;

#### OSSERVA

La società propone, sulla base di un piano in continuità aziendale, il pagamento integrale delle spese di prededuzione (spese della procedura e compensi a professionisti e consulenti della procedura) pari a € 12.827 mila; il pagamento integrale entro un anno dall'omologazione (2019, assumendo l'omologa entro il 31 dicembre 2018) dei creditori assistiti da privilegio, pari a € 150.405 mila; il pagamento, entro 3 anni dall'omologazione, del 31% dei debiti chirografari, pari a € 193.996 mila, ovvero € 96.998 mila nel 2020 e € 96.998 mila nel 2021; l'attribuzione ai creditori, ex art. 160 comma 1 lett. a) l.f. di due strumenti finanziari partecipativi a fronte della conversione del credito chirografario: il primo (SFP di tipo A) è destinato ad attribuire un ulteriore 30% del valore del credito chirografario al 17/9/17 con i risultati utili della gestione prodotti a partire dall'esercizio 2020 e 2021, con erogazione a partire dal 2022; il secondo SFP di tipo B) è destinato a coprire la residua parte (il 39%) del credito chirografario al 17/9/17, successivamente alla percezione da parte dell' di tipo A, con i proventi derivanti dalla vendita dei beni in funzionamento.

Tale proposta è stata, nella sostanza, confermata dalla proponente a seguito dei rilievi e dei chiarimenti resi; il soddisfacimento dei creditori nella misura promessa è stato pertanto nel quantum immodificato. Sono state invece apportate variazioni alle modalità di esecuzione del piano, nei termini appresso indicati, e sono stati resi i chiarimenti richiesti che hanno fornito esauriente risposta ai rilievi sollevati, relativi a profili di illegittimità. Anche la relazione attestativa, che ha recepito e fatto propri i chiarimenti e le modifiche, può ritenersi esaustiva e convincente sotto il

profilo sia della veridicità dei dati contabili, verificati, sia della fattibilità del piano in continuità, funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Va in particolare rilevato, richiamato il decreto del 21 marzo 2018, da intendersi qui riportato ed interamente trascritto:

**- quanto al PUNTO A) - STRUMENTI PARTECIPATIVI E CREDITO POSTERGATO** - con delibera dell'Assemblea dei soci di 1 è stato modificato il Regolamento dello Strumento Finanziario Partecipativo, nella parte relativa al rimborso pari passu del credito di Roma Capitale rispetto ai titolari degli di tipo B; è stata quindi disposta la postergazione del credito del Comune rispetto agli altri creditori chirografari i quali, quindi, potranno avere il rimborso del loro credito in tempi più brevi rispetto a quanto originariamente previsto. Tale modifica supera il rilievo circa la violazione delle norme sulla prelazione, conseguente alla originaria previsione del contemporaneo soddisfacimento del creditore postergato e del creditore chirografario; il regime del rimborso degli di tipo B appare, quindi, conforme a legge.

**- quanto al PUNTO B) - PIANO CONCORDATARIO** - la società proponente ha analiticamente illustrato i singoli pilastri del piano concordatario, si da consentire al Collegio una loro compiuta valutazione, indispensabile per verificare la completezza ed attendibilità della relazione attestativa e, quindi, la sostenibilità e congruità della proposta ai creditori. La valutazione complessiva è di segno positivo, atteso che le esplicitate strategie operative appaiono idonee a supportare, sotto il profilo logico, l'incremento della capacità dell'azienda di generare flussi di cassa netti positivi nel periodo di piano, tali da consentire tanto il soddisfacimento dei creditori, quanto l'esecuzione degli investimenti programmati.

In particolare quanto al **I pilastro** (incremento quantitativo dell'offerta chilometrica e connesso incremento dei ricavi da Contratto di servizio) la società ha fornito i seguenti chiarimenti: 1) ha affermato di essere in grado, attraverso i flussi della gestione operativa corrente negli anni 2020-2021, quindi successivamente al periodo del pagamento dei creditori prededucibili privilegiati e del 31% del credito chirografario, di generare risorse finanziarie (89 milioni di euro) finalizzati al rinnovamento del parco mezzi, indispensabile per l'efficientamento del servizio e l'incremento della percorrenza chilometrica, che comporta un aumento del ricavo da Contratto di servizio. Tali assunti appaiono confermati dal buon andamento della società nel trimestre gennaio-marzo 2018, andamento che in seguito dovrà essere oggetto di attento vaglio da parte dei commissari; 2) ha descritto dettagliatamente il nuovo modello manutentivo messo in opera, che si basa sulla revisione delle politiche sulla manutenzione dei mezzi (implementazione della manutenzione programmata), sulla nuova organizzazione dei turni di lavoro - al fine di fornire un incremento della produttività dell'azione manutentiva con correlata riduzione del tempo di fermo dei mezzi - e sulla migliore pianificazione delle attività in officina; tali interventi, uniti ad un progressivo aumento di mezzi nuovi - con minor bisogno di manutenzione - saranno idonei, secondo l'assunto, a garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Gli elementi messi in luce dalla proponente appaiono potenzialmente adeguati al fine cui il piano tende, e debbono ritenersi allo stato esaustivi; 3) sono stati chiariti gli interventi previsti per l'ottimizzazione delle linee di esercizio (consistenti nella razionalizzazione delle fermate e nella creazione di corsie preferenziali) potenzialmente idonei ad incrementare la velocità commerciale.

Quanto al **II pilastro** (aumento della qualità del servizio offerto) la proponente ha chiarito che la diminuzione delle penalità per il mancato raggiungimento dei parametri di qualità

previsti nel Contratto di Servizio, contenuta nel piano concordatario, è legata al miglioramento di alcuni elementi - regolarità, manutenzione, pulizia - sui quali l'azienda può, attraverso un nuovo modello organizzativo, incidere e che potranno portare ad una crescita della percorrenza chilometrica, ad un miglioramento della qualità del servizio e, conseguentemente, ad una riduzione delle penali applicate. Benchè gli elementi resi scontino alcune incertezze, appaiono complessivamente logici e congruenti al fine voluto, e, quindi, idonei a superare, sul punto, i rilievi sollevati. Quanto al **III pilastro** (trasformazione digitale dell'azienda e rapporto con l'utenza) la proponente ha dedotto che tali interventi di trasformazione digitale attraverso un potenziamento dei canali di vendita hanno la finalità di migliorare la qualità del servizio e di consentire una maggiore accessibilità alla fase di acquisto, tale da portare alla riduzione della c.d. evasione di necessità. Tali interventi, analiticamente descritti nel piano e contemplati nella relazione attestativa, appaiono potenzialmente idonei al raggiungimento degli obiettivi previsti nella continuità.

Quanto al **IV pilastro** (riposizionamento commerciale) la proponente ha esaurientemente esplicitato le proprie strategie commerciali, postulando che l'implementazione e l'efficientamento del servizio comporti anche un proporzionale e progressivo aumento della domanda, strategie che, allo stato, sembrano coerenti con il complesso degli interventi e, quindi, logicamente apprezzabili. In particolare, quanto al numero degli addetti al controllo, la proponente ha chiarito l'incidenza dell'incremento del numero dei controllori sull'ammontare delle sanzioni, calcolate sugli importi stimati come incassati e non sulle sanzioni irrogate. Anche le perplessità circa i ricavi da pubblicità appaiono allo stato fugate dai chiarimenti resi che danno conto delle diverse iniziative in itinere.

Quanto al **V pilastro** (razionalizzazione dei costi indiretti e di struttura) ha chiarito che la riduzione dei costi è principalmente legata all'ottimizzazione degli oneri per il personale, che rappresenta oltre il 60% dei costi operativi dell'azienda. Nella memoria integrativa la proponente ha dato conto, nel dettaglio, degli interventi in programma, che, pertanto, possono ritenersi idonei, nel loro complesso, ad incidere positivamente sui costi di impresa. In particolare vanno apprezzate le nuove turnazioni, il blocco del turn over, l'accordo sindacale raggiunto e la soppressione di quattro posizioni organizzative coperte da figure dirigenziali.

Anche i chiarimenti resi in ordine al contratto di servizio per i servizi complementari appaiono adeguati, essendo stati descritti i singoli interventi in programma, e la loro incidenza sui ricavi d'impresa.

Con riferimento alla TARI si rileva che la società, a fronte di una sentenza favorevole per una annualità (2011) per € 15.689.509,01 (depositata in data 23/1/18), ha ricevuto un riscontro positivo da - con riferimento alle annualità dal 2008 al 2015, che ha proposto la corresponsione di € 35.053.983,74, ed ha annullato gli atti relativi alle annualità 2016 e primo semestre 2017. Pertanto si ritiene, alla luce di tali evidenze, che sia corretto l'importo del credito posto al passivo.

Per quanto attiene poi all'attivo contemplato nel piano relativo alla operazione , la cui sussistenza era stata posta in dubbio dal Collegio, deve ritenersi permangano perplessità, tuttavia superabili. La vicenda giudiziaria, che ha visto accolto il ricorso di da parte del Tribunale di Roma (il 30/4/18) ed inibito in via cautelare alla pagamento, in favore di , della somma di € 20.106,580 non appare, contrariamente a quanto sostenuto in un parere *pro veritate* del - in atti - di certa prognosi favorevole per la procedura, dovendosi invece dubitare, alla luce della documentazione in atti, della

esistenza del diritto di credito di ..... nei confronti della società assicuratrice derivante dalla polizza fideiussoria emessa da F ..... E tuttavia l'incertezza del realizzo dell'incasso non inficia le assunzioni del piano: l'attestatore ha infatti, sul punto, svolto una convincente analisi di sensitivity volta a valutare la tenuta del piano qualora tale importo non venga incassato entro il dicembre 2021, riscontro positivo, basato sull'inserimento dei flussi netti generati dalla continuità aziendale per il periodo 4 dicembre 2019- 3 dicembre 2021; in tale periodo permarrebbero pertanto, anche in assenza di tale incasso, le condizioni per l'adempimento della proposta concordataria.

Anche tale assunto, tuttavia, dovrà essere oggetto di specifico approfondimento da parte dei Commissari.

**- quanto al PUNTO C) -PERIZIE CONTENUTE NEL PIANO-**

**1) Perizia dei beni immobili oggetto di alienazione -**

----- - la società proponente ha provveduto, in riscontro ai rilievi mossi, ad acquisire nuove perizie complete, allegate alla relazione, al fine di fornire una seconda stima indipendente, basate non solo sui sopralluoghi ma anche su indagini di carattere urbanistico, catastale, impiantistico ed ambientale; all'esito di tali accertamenti il perito ha formulato le proprie valutazioni, che si discostano di poco dai valori già espressi nelle perizie della ..... S.p.A. Inoltre tale società ha chiarito che le proprie stime erano conseguenti a precedenti sopralluoghi completi sugli immobili effettuati negli anni 2009-2010 , oltre che su nuove visite esterne. Nel complesso il valore totale del patrimonio immobiliare non strumentale di ..... e, quindi, oggetto di alienazione, stimato dall'Ing. .... è superiore a quello espresso nelle precedenti perizie (€ 95.010 mila rispetto a € 91.995 mila). Sono stati poi oggetto di nuova stima anche i beni strumentali alla continuazione dell'attività, ed il valore totale di tale

patrimonio è stato stimato dall'Ing. [redacted] i in € 374.070 mila rispetto alla precedente indicazione di € 359.560 mila. Orbene alla luce dei nuovi elaborati può ritenersi che la valutazione negativa espressa circa l'attendibilità delle perizie relative ai beni - strumentali e non - sia superata. Le nuove perizie estimative infatti sono frutto di analisi puntuali dello stato dei luoghi, della situazione urbanistica e catastale, dei costi eventualmente necessari per sanare eventuali [redacted] difformità riscontrate, analisi dello stato manutentivo edificio ed impiantistico, con particolare riferimento agli aspetti ambientali; inoltre, in ordine alla valutazione degli immobili strumentali, ha evidenziato la proponente che la natura di tali beni, le loro destinazioni urbanistiche specialistiche e i limiti al loro utilizzo privato, in assenza di chiare varianti urbanistiche, incidono sulla appetibilità dei beni sul mercato ordinario, e potrebbero risultare di interesse solo per soggetti che svolgano lo stesso servizio. Ritiene sul punto il Collegio di poter parzialmente condividere le valutazioni espresse, valutazioni che dovranno essere ulteriormente verificate dai Commissari dopo l'ammissione. Va inoltre posto in rilievo che la proponente ha chiarito che la società, già autorizzata all'assemblea del 23 gennaio 2018, procederà alla messa in vendita di 15 beni immobili non strumentali a partire dalla omologazione; in tal modo si è superato il rilievo mosso relativo alla necessità della anticipazione dell'attività di dismissione, doverosa per il soddisfacimento tempestivo del creditore ipotecario ai sensi dell'art. 186 bis comma 2 lett. c l.f., essendo i beni gravati da garanzia ipotecaria.

**2) Perizia dell' [redacted] (valore autobus e magazzino)**

La perizia è stata integrata, sono stati precisati i criteri e la metodologia utilizzati per la valutazione dei beni; il perito ha quindi esaustivamente risposto alle perplessità sollevate, dovendosi quindi ritenere che il valore appostato sia correttamente quantificato.